



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 100/10/CSP

**SEGNALAZIONI DEL SIGNOR DAVIDE CONTE (CONSIGLIERE
COMUNALE DI ISCHIA) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' TELEISCHIA
S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIOTELEVISIONE IN AMBITO LOCALE
"TELEISCHIA") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28 COME MODIFICATA DALLA
LEGGE 6 NOVEMBRE 2003, N. 313**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 26 maggio 2010;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 201/09/CSP del 12 novembre 2009 con la quale l'Autorità, a seguito delle segnalazioni del Signor Davide Conte, consigliere del Comune di Ischia, ha richiamato l'emittente televisiva locale Teleischia ad assicurare l'osservanza del principio di parità di trattamento, imparzialità, obiettività ed equità dell'informazione nei confronti del soggetto segnalante, avvertendo che il mancato rispetto del richiamo avrebbe comportato l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;

15



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTE le segnalazioni a firma del Signor Davide Conte, consigliere del Comune di Ischia, pervenute in data 7 aprile 2010 (prot. n. 20830), 8 aprile (prot. n. 20996), 15 aprile (prot. n. 22554), 21 e 22 aprile (prot. lli n. 23953 e n. 24272), 5 e 22 maggio 2010 (prot. lli n. 27848 e n. 32250), nelle quali si asserisce la presunta violazione da parte della società Teleischia S.r.l., esercente l'emittente per la radiotelevisione in ambito locale "Teleischia", della normativa in materia di pluralismo informativo e di *par condicio* relativamente alla programmazione dell'informazione, in quanto:

- in data 30 marzo 2010 è stato trasmesso un programma di commento politico sulla valutazione dei risultati delle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010 con la presenza di diversi esponenti politici locali, nel corso del quale l'assessore comunale di Lacco Ameno, Giacomo Pascale, avrebbe espresso "valutazioni tutt'altro che lusinghiere" in ordine all'impegno politico dell'esponente nella campagna elettorale a favore del candidato Fulvio Martusciello;
- il 30 aprile 2010, nel corso della notiziario "Telesera", è stata mandata in onda un'intervista del consigliere comunale di minoranza di Ischia, Luigi Mattera, sul tema del traffico locale e con altre osservazioni politiche sull'amministrazione comunale di Ischia;
- il segnalante ha inviato numerosi comunicati stampa all'emittente televisiva in questione senza che essi siano mai stati letti durante i notiziari o pubblicati dall'emittente sul proprio sito *web*, a differenza di quelli del consigliere Mattera e di altri consiglieri di minoranza appartenenti a gruppi consiliari diversi rispetto a quello del segnalante, nonché del Vicesindaco Luigi Boccanfuso, il tutto a danno dell'esponente medesimo e nel mancato rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, lealtà ed imparzialità dell'informazione, nonché di parità di trattamento rispetto all'accesso di tutti i soggetti politici ai mezzi di informazione;

VISTE le richieste di informazioni inviate dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità all'emittente Teleischia con le note del 9 aprile 2010 (prot. n. 21400) e del 20 aprile seguente (prot. n. 23289) :

VISTE le memorie del 16 aprile 2010 (prot. n. 22763), trasmesse dalla società Teleischia S.r.l. in relazione alle segnalazioni in questione, nelle quali l'emittente si è dichiarata genericamente disponibile alla lettura di un comunicato stampa "nel quale, sinteticamente, si replichi al Signor Pascale";

VISTA la nota dell'11 maggio 2010 (prot. 29212) con la quale il Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità, alla luce degli ulteriori esposti del Signor Davide Conte, nel richiamare il contenuto della delibera n. 201/09/CSP, ha avviato un procedimento inteso ad accertare l'inottemperanza al citato richiamo ed ha richiesto eventuali controdeduzioni all'emittente Teleischia;

VISTA la nota del 18 maggio 2010 (prot. 31333) con la quale l'emittente Teleischia ha fatto presente quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- al consigliere comunale Davide Conte è stata offerta la possibilità di esercitare il proprio diritto di replica alle dichiarazioni del Signor Pascale, ma il segnalante ha scelto deliberatamente di non avvalersi di tale facoltà di replica ritenendo inidoneo lo strumento del comunicato stampa;
- il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, invitato ad esperire le attività necessarie per un adeguamento agli obblighi di legge e ad una composizione tra le parti, non si è ancora espresso in merito;
- quanto alla presunta violazione che si sarebbe verificata, secondo il Signor Conte, in occasione dell'intervista al consigliere di minoranza Mattera, è opportuno precisare che il predetto consigliere di minoranza appartiene allo stesso schieramento politico del Signor Conte, il quale non ha dunque titolo per lamentare una disparità di trattamento rispetto ad una forza politica ;

VISTA la nota del 18 maggio 2010 (prot. n. 31335), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha comunicato che l'incontro tra il responsabile dell'emittente televisiva Teleischia ed il consigliere comunale Signor Davide Conte, convocati per il giorno 10 maggio 2010 per addivenire ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, non ha avuto luogo, in quanto il rappresentante dell'emittente televisiva in questione è risultato assente;

CONSIDERATO che con la citata nota del 22 maggio 2010 (prot. n. 32250), il segnalante Signor Davide Conte ha trasmesso l'attestazione rilasciata dal Comune di Ischia relativamente alla sua appartenenza ad un gruppo autonomo in seno alla schieramento politico di centrodestra;

CONSIDERATO che l'articolo 11-quater della legge n. 28 del 2000, aggiunto dalla legge 313/2003, prevede che *"le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica"*;

CONSIDERATO che il Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, prevede all'art. 4 che *" 1. Nei programmi di informazione le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità. 2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone"*;

RILEVATO che dall'istruttoria emerge che le numerose richieste avanzate dal Sig. Davide Conte, in qualità di consigliere di minoranza al comune di Ischia appartenente ad un gruppo autonomo in seno alla schieramento politico di centrodestra, di poter usufruire di spazi informativi all'interno dei notiziari e dei programmi di approfondimento informativi trasmessi dall'emittente televisiva Teleischia in condizioni di parità di trattamento con gli altri soggetti politici non hanno trovato accoglimento se



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non limitatamente alla disponibilità manifestata dall'emittente Teleischia alla diffusione di un comunicato stampa di replica ;

CONSIDERATO che nei fatti oggetto di istruttoria si ravvisa una sistematica negazione del diritto di accesso al mezzo radiotelevisivo nei confronti del soggetto esponente, tale da determinare un'alterazione dei principi di parità di trattamento, obiettività, imparzialità ed equità dell'informazione previsti dalla normativa dianzi citata, nonché il mancato rispetto del richiamo emanato dall'Autorità con la citata delibera n. 201/09/CSP del 12 novembre 2009;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 11 – *quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge n. 313/2003, in caso di accertamento d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati di violazioni del Capo II della citata legge, o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-quater, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo e che, ai sensi del successivo comma 3, l'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per ordinare all'emittente Teleischia, ai sensi dell'art. 11 – *quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge n. 313/2003, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo a favore del segnalante;

RITENUTA, altresì, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 20.000,00 (ventimila/00), ai sensi dell'art. 11 – *quinquies*, comma 3, della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge 313/2003 per il mancato rispetto del richiamo adottato dall'Autorità con delibera n. 201/09/CONS in applicazione della citata normativa ;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 3.000,00 (tremila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società Teleischia S.r.l. deve ritenersi elevata tenuto conto della persistenza della violazione delle norme in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo informativo in dispregio del richiamo adottato dall'Autorità;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso, limitandosi a proporre la lettura di un comunicato di replica, ed inoltre omettendo di presentarsi alla riunione convocata dal CORECOM per addivenire ad un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge ;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, abilitata al servizio di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTA la proposta formulata dal Servizio comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Teleischia S.r.l, esercente l'emittente televisiva Teleischia, con sede in Ischia (NA) alla via Casciaro, 2/C . c.a.p. 80077 :

1. di trasmettere, entro il termine di quarantotto ore dalla notifica del presente provvedimento, programmi compensativi a favore del Consigliere comunale Signor Davide Conte, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 11 - *quinquies*, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge n. 313/2003;

2. di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.000,00 (tremila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 11 - *quinquies*, comma 3, della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge 313/2003, per il mancato rispetto del richiamo adottato dall'Autorità con delibera n. 201/09/CONS.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale

DS



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 100/10/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento dovrà essere inviata a quest’Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 100/10/CSP”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il mancato rispetto dell’ordine di cui al precedente punto 1 comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dell’art. 11 – *quinquies*, comma 3, della legge n. 28 del 2000, come modificata dalla legge 313/2003.

La presente delibera è notificata alla società Teleischia S.r.l. al sig. Davide Conte ed è trasmessa al Comitato Regionale delle Comunicazioni della Campania ai fini della vigilanza sull’osservanza dell’ordine di cui al punto 1.

Roma, 26 maggio 2010

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola

100/10/CSP

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

La presente copia è conforme all’originale
composto complessivamente da numero
(...) pagine,
progressivamente numerate da pag.
a pag.

IL FUNZIONARIO

A

AA